



## giurisprudenza in breve

### INERENZA CON ONERE DEL CONTRIBUENTE

Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. Inoltre, la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato; tuttavia, quando l'operazione posta in essere risulti complessa o anche atipica od originale rispetto alle usuali modalità di mercato (o anche si traduca, come prospettato dal contribuente, in una ipotesi di esternalizzazione o di lavorazione affidata a terzi con costi a carico dell'impresa committente), tale onere si atteggia in termini parimenti complessi: la qualificazione dell'operazione come atto d'impresa deve tradursi in elementi oggettivi suscettibili di apprezzamento in funzione del giudizio di inerenza (cfr. sentenze n. 3170/2018 e n. 450/2018).

**Cassazione – ordinanza n. 23519 – 4 giugno 2018 – 28 settembre 2018**

### SCATTA L'ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI SCOSTAMENTO TRA SCRITTURE DI MAGAZZINO E FATTURE EMESSE

In tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, in base all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 441/1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dagli articoli 1 e 2, D.P.R. 441/1997 (cfr. sentenza n. 13120/2012).

**Cassazione – ordinanza n. 23674 – 6 luglio 2018 – 1° ottobre 2018**

### LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTABILI CON REVERSE COMUNITARIO PUÒ FAR DECADERE IL DIRITTO DI DETRAZIONE

L'applicazione del meccanismo d'inversione contabile nell'ipotesi di acquisti di beni o di servizi intracomunitari comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al cessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso, allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'Iva a monte entro il termine previsto dalla legge (cfr. ordinanze n. 12649/2017, n. 5401/2017 e n. 14767/2015).

**Cassazione – ordinanza n. 23510 – 20 aprile 2018 – 28 settembre 2018**

### NIENTE DEDUZIONE SE LA FATTURA È IRREGOLARE

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in

Aderente a:



essa rappresentata e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (cfr. sentenza n. 211/2018 e n. 21446/2014).

**Cassazione – sentenza n. 22940 – 22 maggio 2018 – 26 settembre 2018**

### **NON BASTA LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE PER DIMOSTRARE L'INERENZA DEI COSTI**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili, non risultando a tal fine sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (cfr. ordinanze n. 13300/2017, n. 21184/2014 e n. 1709/2007).

**Cassazione – ordinanza n. 22835 – 6 giugno 2018 – 26 settembre 2018**

### **LE PROVE DELLA CESSIONE INTRA A SAN MARINO**

In tema di cessione extracomunitaria dall'Italia verso la Repubblica di San Marino, la violazione degli adempimenti di registrazione delle fatture di vendita, mediante "*presa nota a margine*" nel registro Iva, e l'omessa comunicazione delle operazioni mediante il modello "Intral" non ostano alla non imponibilità dell'operazione prevista dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972, che, alla luce della disciplina comunitaria, non può essere condizionata ad adempimenti di natura esclusivamente formale, laddove, al contrario, si rende necessario, per la certezza e incontrovertibilità delle operazioni extracomunitarie, che le fatture restituite dall'acquirente sammarinese abbiano l'apposizione del "*timbro a secco*" circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura: "*Repubblica di San Marino - Ufficio Tributario*" (cfr. sentenze n. 19536/2016, n. 13035/2015 e n. 16450/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 24479 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

### **LE VARIAZIONI IVA IN IPOTESI DI ABBUONI O SCONTI**

Il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emessa da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi (cfr. sentenze n. 815/2017 e n. 26513/2011).

**Cassazione – ordinanza n. 24416 – 6 marzo 2018 – 5 ottobre 2018**

### **DEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN RAGIONE DELLA COMPETENZA FERREA**

In tema di redditi di impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75, D.P.R. 917/1986, sono vincolanti sia per il contribuente sia per l'erario e, per la loro

Aderente a:



inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (cfr. sentenze n. 20805/2017, n. 10903/2015 e n. 1648/2013).

**Cassazione – ordinanza n. 24491 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24490 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24489 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24488 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24487 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

### **INERENZA SGANCIATA DALL'UTILITÀ STRETTA**

Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa (e non dall'articolo 75, comma 5, D.P.R. 917/1986, ora articolo 109, comma 5, sempre D.P.R. 917/1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (cfr. sentenza n. 450/2018).

**Cassazione – ordinanza n. 24491 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24490 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24489 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24488 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 24487 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

### **PREMI FEDELTÀ AI DIPENDENTI SONO DEDUCIBILI**

In tema di imposte sul reddito d'impresa, il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima (cfr. sentenze n. 8135/2016 e n. 7340/2008).

**Cassazione – ordinanza n. 24046 – 21 giugno 2018 – 3 ottobre 2018**

### **LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 108, D.P.R. 917/1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese deducibili ove il soggetto, comunque, tragga dallo sfruttamento del segno distintivo un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciali (cfr. sentenze n. 27198/20104, n. 4518/2013, n. 4516/2013 e n. 6548/2012).

**Cassazione – ordinanza n. 24046 – 21 giugno 2018 – 3 ottobre 2018**

Aderente a:



### **LA DIFFERENZA TRA PERDITA SU CREDITI E SVALUTAZIONE SU CREDITI**

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra "perdite su crediti" e "svalutazione dei crediti" si correla alla definitività del venire meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quanto il credito è solo temporaneamente non realizzabile (cfr. sentenza n. 10686/2018).

**Cassazione – sentenza n. 24011 – 6 giugno 2018 – 3 ottobre 2018**

### **PLUSVALENZA SU CESSIONE DA AZIENDA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. sentenze n. 4366/2011, n. 29745/2008, n. 3370/2004 e n. 2807/2002).

**Cassazione – sentenza n. 24010 – 6 giugno 2018 – 3 ottobre 2018**

### **LA COMPETENZA EVITA LA DOPPIA IMPOSIZIONE**

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75 (ora articolo 109), Tuir, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta versata nella annualità in cui ha omesso di contabilizzare costi di competenza, richiesta proponibile, a norma dell'articolo 2935, cod. civ. a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi indebitamente dedotti nella annualità non di competenza (cfr. sentenza n. 6331/2008).

**Cassazione – sentenza n. 24008 – 30 maggio 2018 – 3 ottobre 2018**

**Cassazione – sentenza n. 24006 – 30 maggio 2018 – 3 ottobre 2018**

Brescia, 25 ottobre 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)